

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'
CONNESSE ALLA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI, DEI RELATIVI SERVIZI
COMPLEMENTARI E DELLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE TELEMATICA DELLA
TASSA AUTO PRESSO GLI UFFICI POSTALI**

Art. 1. Oggetto del Capitolato

a. Gestione tributaria

La legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni ha disciplinato i tributi regionali, negli aspetti relativi alla determinazione dell'obbligo tributario nonché alle modalità di recupero delle somme non versate alla Regione Lombardia.

Al fine di attuare un efficace recupero dei crediti con le modalità di comunicazione ai contribuenti previste dalla normativa vigente, Regione Lombardia ha la necessità di avvalersi del servizio di notifica degli atti giudiziari, erogato da Poste Italiane nell'esercizio dell'attività riservata ad essa ex-lege, ai sensi della legge 890/82 e ss.mm.ii. Lo svolgimento di tale attività prevede, inoltre, una serie di servizi complementari alla gestione del procedimento di notifica.

b. Altri servizi di gestione documentale

La Regione ha necessità di svolgere attività nell'ambito della postalizzazione mediante la notifica di atti giudiziari relativi alle procedure amministrative con atti già predisposti dagli uffici della Regione stessa.

La Regione ha, inoltre, la necessità di svolgere le attività connesse all'incasso della tassa automobilistica, permettendo al cittadino di avvalersi degli uffici postali presenti capillarmente sull'intero territorio nazionale.

I servizi oggetto dell'appalto saranno perciò i seguenti:

- definizione dei modelli di lettera e del formato del flusso dati
- stampa e imbustamento delle comunicazioni
- notifica degli Atti e di eventuale CAD e CAN
- rendicontazione degli esiti archiviazione elettronica e fisica della documentazione di notifica
- riscossione della tassa automobilistica presso gli sportelli postali su apposito conto corrente
- notifica di atti già predisposti dalla Regione

Art. 1.1 Definizione modello di lettera e formato del flusso dati

Tale attività prevede operazioni di definizione e verifica grafica di testi e moduli, nonché di definizione del tracciato record dei corrispondenti dati di composizione o dei documenti, eseguita con il supporto di strumenti informatici.

Il fornitore verrà istruito da Regione Lombardia in merito alla composizione di ogni template e provvederà alla consegna di una bozza grafica e/o informatica (es. pdf) del template stesso, contenente i testi formattati, i grafici, le tabelle, le immagini, i loghi, i colori e quant'altro necessario per la realizzazione di un modello in bozza (fac-simile).

Successivamente, il fornitore provvederà a:

- realizzare il modello definitivo, eventualmente popolato con dati di prova
- consegnare per approvazione la prova di stampa in formato elettronico (formato pdf) o cartaceo
- inviare il modello definitivo per approvazione e apportare eventuali modifiche
- inviare la prova di stampa definitiva (formato pdf)

Dopo l'approvazione del modello definitivo lo stesso verrà acquisito da Regione Lombardia e rimarrà di sua esclusiva proprietà per ogni ulteriore possibile reimpiego senza che il fornitore abbia nulla a pretendere a qualsiasi titolo.

Il fornitore effettuerà inoltre l'elaborazione dei flussi di dati inviati da Regione Lombardia che contempla l'insieme di tutte le operazioni propedeutiche all'avvio della successiva fase di stampa, con particolare riferimento alla normalizzazione degli indirizzi di recapito.

Art. 1.2 Stampa e imbustamento delle comunicazioni

Tale attività prevede operazioni di stampa, piegatura, imbustamento e/o trattamento governate da processi di controllo sistematico delle liste di spedizione, articolate per lotti funzionali alle esigenze di Regione Lombardia. La stampa degli atti da notificare deve avvenire su modulistica personalizzata in formato A4 (layout/specifiche tecniche indicate da Regione Lombardia).

La stampa prevede l'assegnazione automatica di 4 codici a barre rispettivamente per:

- Raccomandata contenente l'atto da notificare
- Avviso di Ricevimento relativo all'Atto notificato
- CAD /CAN
- Avviso di Ricevimento relativo alla CAD

Tali codici consentono il collegamento automatico all'atto e la tracciabilità da parte del sistema informatico del fornitore. L'Avviso di Ricevimento deve contenere, a sua volta, due etichette adesive con i codici a barre da applicare su eventuale CAD ai fini del collegamento automatico ed inequivocabile alla relativa notifica. Le attività di stampa e, ove richiesto, di imbustamento saranno organizzate per lotti articolati in base alle indicazioni fornite da Regione Lombardia.

Sono previsti inoltre servizi di copia elettronica delle comunicazioni in uscita esattamente corrispondenti al cartaceo, nonché relativi servizi di archiviazione elettronica. In particolare il fornitore deve rendere disponibile a Regione Lombardia la copia elettronica delle comunicazioni lavorate e provvedere alla relativa archiviazione al fine anche di renderli fruibili per consultazione via web. Dovrà infine essere prevista la trasmissione su supporto fisico di tutti i documenti archiviati elettronicamente.

Al completamento della fase di stampa e imbustamento/trattamento, il fornitore deve provvedere all'emissione di una lista informatica di rendicontazione delle comunicazioni stampate e imbustate/trattate, articolata per lotti con indicazione della data e ora di ultimazione di ogni singolo lotto, che consenta la verifica puntuale delle lavorazioni eseguite in rapporto alle altre fasi di lavorazione.

Non sono ammessi scarti tra la lista di spedizione fornita da Regione Lombardia e la lista di stampa.

La stampa dovrà essere effettuata senza scostamenti di alcun valore nel posizionamento dei campi, righe, box, immagini e nelle caratteristiche di formato e stampa rispetto al fac-simile definitivo approvato. Qualora si verificassero scostamenti, sarà a carico del Consolidatore la nuova stampa corretta.

La busta dovrà avere colore verde e presentare finestrature in PVC trasparente di adeguata dimensione in corrispondenza degli indirizzi del mittente e del destinatario. Le finestrature dovranno permettere la lettura del codice a barre ove presente e dovranno presentare caratteristiche idonee al tipo di spedizione.

L'avviso di ricevimento attestante la consegna dovrà essere predisposto e stampato in bianco/nero in conformità alle norme vigenti in merito alla validità legale della ricevuta e alle necessità di sviluppo di tutte le attività di post-processing connesse alla gestione automatica dei ritorni. L'avviso di ricevimento sarà personalizzato con i dati variabili corrispondenti al mittente ed al nominativo del destinatario e con eventuali codici identificativi indicati da Regione Lombardia. Dovrà inoltre essere stampato il codice a barre e/o

quanto necessario per funzioni di monitoraggio e tracciamento e dovrà essere predisposto con la medesima tempistica e trattato insieme ai lotti a cui verrà associato.

Al termine del processo di stampa i fogli verranno automaticamente piegati ed imbustati mediante macchinari tali da consentire il controllo dei fogli trattati e la ristampa automatica degli scarti (fogli non correttamente piegati e/o imbustati e quindi scartati dal processo automatico) nonché la predisposizione su supporto informatico delle liste di uscita.

Art. 1.3 Notifica degli Atti e di eventuale CAN e CAD

Il servizio di notifica degli atti giudiziari verrà erogato dal fornitore nel rispetto delle modalità e nelle forme previste della legge 890/82 e ss.mm.ii., nell'esercizio dell'attività riservata ad esso ex-lege.

Il fornitore deve inoltre garantire il recapito diretto su tutto il territorio nazionale.

Il fornitore è l'unico responsabile nei confronti di Regione Lombardia di tutta la corrispondenza presa in carico e dovrà pertanto prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che i documenti subiscano smarrimenti, deterioramenti, manomissioni o furti, nonché ritardi nella consegna.

Art. 1.4 Rendicontazione esiti

L'attività prevede che il fornitore renda disponibili i flussi di dati relativi agli esiti di notifica e la consegna all'Ente di appositi file importabili sui propri sistemi informatici secondo le modalità concordate con Regione Lombardia. Inoltre, per ciascun lotto di invio, devono essere fornite le cause della mancata consegna, nonché lo stato di eventuale giacenza.

Il fornitore deve inoltre mettere a disposizione di Regione Lombardia un sistema informativo che permetta la visibilità immediata dei dati disponibili sugli esiti tramite il quale gli utenti interni autorizzati potranno monitorare l'esito delle comunicazioni inviate.

La rendicontazione elettronica e fisica degli esiti estrapolati dagli Avvisi di Ricevimento o dalle buste non recapitate devono contenere tutte le informazioni necessarie alla tracciatura degli Atti inviati. In particolare: data di spedizione, numero raccomandata, codice atto, data di notifica del verbale presente sull'Avviso di Ricevimento, data di acquisizione delle comunicazioni non recapitate e causale del mancato recapito.

Art. 1.5 Archiviazione fisica ed elettronica della documentazione relativa alla notifica

L'attività prevede l'archiviazione elettronica dei documenti collegati alla comunicazione:

- Scansione elettronica degli Avvisi di Ricevimento e delle AR/CAD
- Archiviazione elettronica degli Avvisi di Ricevimento e delle immagini degli atti postalizzati
- Messa a disposizione, su apposito supporto, delle immagini dei documenti acquisiti
- Visualizzazione web, con possibilità di salvataggio e stampa, degli Avvisi di Ricevimento e delle AR/CAD, attraverso il sistema gestionale del fornitore che deve permettere un accesso al sistema di ricerca in sicurezza attraverso autenticazione con nome utente e password personali

L'attività consiste inoltre nella gestione fisica del materiale cartaceo di ritorno dal circuito postale:

- Archiviazione fisica degli Avvisi di Ricevimento e AR/CAD in scatole appositamente numerate che permettano la rintracciabilità di tutta la documentazione contenuta
- Archiviazione fisica dei plichi inesitati in scatole appositamente numerate che permettano la rintracciabilità di tutta la documentazione contenuta
- Gestione e aggiornamento dell'archivio con le coordinate di archiviazione che permettano l'abbinamento dei singoli "oggetti postali" con il relativo Atto di riferimento e consultazione.

Art. 1.6 Riscossione della tassa automobilistica presso gli appositi sportelli

La Regione Lombardia, ai fini della riscossione e per ragioni tecniche, utilizzerà un apposito conto corrente postale per il "pagamento telematico della tassa automobilistica" per consentire al contribuente il pagamento di quanto dovuto tramite il collegamento diretto tra l'infrastruttura telematica di Regione Lombardia e quella del fornitore. Il contribuente potrà comunque continuare ad utilizzare i bollettini generici per i pagamenti di tipo tradizionale, in quanto continuerà ad essere erogato il servizio di accettazione dei bollettini con le modalità tradizionali.

Art. 2 – Impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia si impegna a provvedere al pagamento del corrispettivo in funzione del numero degli atti gestiti dal fornitore, dei relativi servizi complementari e del numero di riscossioni effettuate presso i propri sportelli.

Inoltre Regione Lombardia si impegna a:

- indicare la pianificazione degli invii e qualora intendesse effettuare ulteriori o diverse spedizioni rispetto a detta pianificazione, dovrà darne comunicazione al fornitore con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. Per ulteriori spedizioni non preventivamente comunicate e con volumi superiori del 20% rispetto al pianificato, il fornitore potrà non garantire i livelli di servizio previsto.
- trasmettere i flussi informatici al fornitore con 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data concordata per la notifica degli Atti ai contribuenti.
- comunicare con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo eventuali richieste di modifiche a layout e grafici. Non è previsto un numero massimo di modifiche richiedibili.
- mantenere un conto corrente postale dedicato all'attività di riscossione telematica della tassa auto

Art. 3 – Durata del contratto

Il presente accordo sarà valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione per trentasei mesi

Art. 4 – Recesso e modifiche

E' facoltà di Regione Lombardia recedere dal contratto ex art.1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio al fornitore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo raccomandata AR anticipata via fax almeno 30 giorni prima della data di recesso. In tal caso, Regione Lombardia si obbliga a pagare al fornitore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

Art. 5 – Stima volumi

A titolo indicativo si stimano, su base annua, per quanto attiene la gestione tributaria circa 500 mila Atti Giudiziari, 100 mila CAN e 800 mila versamenti su conto corrente postale mentre per quanto attiene gli altri atti giudiziari già predisposti dagli uffici regionali circa 10.000.

Si sottolinea che le quantità indicate non sono impegnative per Regione Lombardia, in quanto il consumo complessivo è subordinato al fabbisogno effettivo e ad altre cause e circostanze variabili, pertanto il fornitore non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta nel caso in cui si verificassero differenze rispetto al preventivato.

Regione Lombardia si riserva, inoltre, la facoltà nel corso di validità del contratto di fornitura di sospendere l'acquisizione di quei servizi che non risultassero più idonei a seguito di mutamento nelle esigenze operative del reparto utilizzatore.

Art. 6 – Importo contrattuale

A fronte dei servizi resi dal fornitore ed oggetto del presente capitolato, la Regione Lombardia si obbliga a riconoscere al fornitore i seguenti corrispettivi massimi:

Art 6.1 Definizione dei modelli di lettera e del formato del flusso dati

Il corrispettivo per tali servizi dovrà essere compreso nel corrispettivo riconosciuto per la stampa e imbustamento delle comunicazioni.

Art. 6.2 Stampa e imbustamento delle comunicazioni

Per il servizio di stampa, imbustamento e preparazione all'invio di ciascun atto, comprensivo della stampa della cartolina e di eventuale CAD / CAN e della produzione della copia elettronica del documento stampato: **€ 0,70** (+ IVA)

Art. 6.3 Notifica degli Atti e di eventuale CAD

Per il servizio di notifica degli Atti giudiziari, comprensivo di eventuale notifica di CAD e Avviso di Ricevimento in Raccomandata:

- da 1 a 3 fogli: **€ 8,82** (IVA esente)
- da 4 a 9 fogli: **€ 9,87** (IVA esente)
- da 10 a 19 fogli: **€ 10,17** (IVA esente)
- da 20 fogli: **€ 10,75** (IVA esente)

Art. 6.4 Notifica di eventuale CAN

Per il servizio di notifica di eventuale Comunicazione di Avvenuta Notifica. Tale servizio è erogato solo nel caso in cui l'Atto venisse notificato nelle mani di persona abilitata: **€ 3.30** (IVA esente)

Art. 6.5 Rendicontazione degli esiti e archiviazione fisica ed elettronica della documentazione

Per il servizio di rendicontazione degli esiti e archiviazione della documentazione relativa alla notifica, con particolare riferimento alla copia elettronica della comunicazione inviata, della scansione fronte/retro dell'Avviso di Ricevimento e relativa archiviazione fisica ed elettronica: **€ 0,33** (+IVA)

Art. 6.6 Riscossione telematica della tassa auto on-line

Per il servizio di riscossione presso gli sportelli presenti su tutto il territorio nazionale: **€ 0,22** (IVA esente)

Art. 6.7- Notifica atti giudiziari già predisposti dagli uffici

Per il servizio di notifica degli atti giudiziari già predisposti dagli uffici regionali il corrispettivo riconosciuto sarà conforme a quello previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 – Penali

Art 7.1 Rinotifica e indennizzo

Qualora, per cause direttamente imputabili al fornitore, si dovessero verificare fatti quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, ritardi o errori in fase di stampa e mancata o errata postalizzazione degli invii, Regione Lombardia avrà diritto ad una nuova postalizzazione dei medesimi invii, qualora richiesta, il cui onere sarà a carico del fornitore.

Se i fatti sopra indicati dovessero determinare la decadenza del diritto incorporato, il fornitore sarà tenuto ad indennizzare Regione Lombardia per un importo pari a quanto dovuto dal contribuente destinatario dell'Atto stesso.

Art 7.2 Ritardi nella rendicontazione degli esiti

Per ritardi nella rendicontazione degli esiti degli avvisi sarà esclusivamente addebitata al fornitore a titolo risarcitorio una penale che sarà calcolata su ciascun atto come segue:

- dal 2° al 20° giorno lavorativo di ritardo dalla data di notifica: € 0,1 per ogni giorno;
- oltre il 20° giorno lavorativo di ritardo dalla data di postalizzazione e nel caso di mancata o errata rendicontazione: € 1,00.

L'ammontare massimo delle penali di cui al presente articolo non potrà superare la percentuale del 10% dell'importo contrattuale complessivo.

Art 7.3 Addebiti

Le penali verranno recuperate mediante l'emissione di nota di debito (fuori dal campo di applicazione I.V.A. ex art.15 del DPR n. 633 del 26/10/72 e ss.mm.ii.) da parte di Regione Lombardia. L'importo della suddetta nota di debito sarà pagato dal fornitore entro 60 giorni dalla data di emissione, con accredito sul conto corrente indicato da Regione Lombardia, o eventualmente, in compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato da Regione Lombardia al fornitore.

Art. 8 – Altre disposizioni

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all'art. 86, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. sono pari a zero.

Eventuali provvedimenti delle competenti autorità amministrative che comportino la variazione dei corrispettivi previsti nel presente articolo, si intenderanno automaticamente recepiti dal giorno della loro effettiva applicabilità.

Art. 9 – Deposito cauzionale

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi assunti, il fornitore depositerà, fino alla scadenza del contratto, una cauzione per un importo pari al 10% del valore complessivo del contratto o aumentato, nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% o al 20% nella misura prevista dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. Il pagamento dei corrispettivi ai sensi del precedente articolo 5 è sottoposto alla condizione dell'avvenuta costituzione del deposito. L'importo della cauzione è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; in tal caso occorre allegare alla cauzione la copia autentica della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Il deposito cauzionale è vincolato fino alla scadenza del contratto e sarà restituito in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria (comunicazione di svincolo) da parte della Regione ad avvenuta definizione di ogni eventuale eccezione o controversia fatta valere dalla Regione nei confronti del fornitore.

La cauzione può essere prestata mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Giunta Regionale della Lombardia e depositato presso la Tesoreria Regionale di Milano, Via Galvani, 27 – Nucleo 2 – 1° piano (tel. 02/66986160). La cauzione potrà essere altresì costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Con la sottoscrizione del *Contratto*, il *Fornitore* assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il *Fornitore* si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il *Fornitore* inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Il *Fornitore* invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare sia il Codice Identificativo Gara (CIG) sia il codice RLID che verrà comunicato: l'assenza o la non corretta indicazione del codice RLID comporterà il rifiuto della fattura.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P..

L'amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti*".

Inoltre, In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per le svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel *Contratto*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il *Contratto* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla *Regione*, ai sensi del successivo Art. 16.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 12 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento

Con D.G.R. 1299 del 30/01/2014 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e **costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto**.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "*Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della*

Regione Lombardia”, approvato con d.g.r. n. 1063 del 12.12.2013 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

Articolo 10 - Obbligazioni del Fornitore

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi* del *Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il *Fornitore* garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Regione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Capitolato Tecnico* e nell’Offerta Tecnica.

Il *Fornitore* si obbliga, a:

- *manlevare* e tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- *predisporre* tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- *comunicare* tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il *Fornitore* si obbliga a consentire all’amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Regione*, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Art. 12 – Responsabilità, inadempienze e risoluzione del contratto

Il fornitore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Ogni responsabilità per danni a persone e cose si intenderà a carico del fornitore limitatamente alle attività costituenti oggetto degli impegni a suo carico previsti nel presente Capitolato. Il fornitore è sollevato da qualsivoglia responsabilità connessa all’erogazione dei servizi previsti nel presente capitolato qualora dimostri che nell’espletamento delle proprie attività abbia agito usando la diligenza di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 1°, e 1218 c.c.. Fermo restando il rispetto di normative inderogabili, il fornitore non è responsabile per ogni evenienza negativa e/o anomalia che possa verificarsi nello svolgimento del Servizio per cause di forza maggiore, caso fortuito o per ogni altra causa non direttamente imputabile al fornitore.

In ogni caso, qualora il fornitore, per cause di forza maggiore, caso fortuito ovvero per ogni altra causa ad esso non direttamente imputabile, sospenda od interrompa l’esecuzione delle prestazioni è obbligato a dare comunicazione all’altra parte delle relative circostanze entro 48 ore. Le parti, valutate le motivazioni addotte, concordano le modalità ed i tempi dell’eventuale differimento delle prestazioni.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale in qualsiasi momento previo preavviso di quindici giorni al fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., fermo restando il diritto della Regione di chiedere il risarcimento del maggior danno, con espressa esclusione di ogni eventuale danno indiretto, nei seguenti casi:

- abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa
- gravi ed ingiustificate irregolarità ovvero reiterate o permanenti irregolarità, che compromettano il regolare adempimento degli obblighi assunti
- mancato rispetto degli eventuali richiami formali della Regione al sollecito adempimento, qualora negligenze o inadempienze contrattuali compromettano gravemente la corretta esecuzione delle prestazioni
- qualora l'eventuale modifica dell'organizzazione dell'aggiudicatario risulti inidonea allo svolgimento delle attività oggetto del contratto.

Il contratto potrà altresì essere risolto di diritto, ex art. 1456 c.c. - salvo il risarcimento del maggior danno ed ogni altro rimedio di legge - nel caso di mancato pagamento da parte della Regione di almeno due fatture consecutive nei tempi stabiliti dal presente capitolato.

Art. 13 – Trattamento e proprietà dei dati

Il fornitore è, per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e ne acquisisce le derivanti responsabilità secondo le modalità e le istruzioni di cui al decreto n. 5709 del 23 maggio 2006 della regione Lombardia.

I dati saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle predette attività e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

Il fornitore, sottoscrivendo il contratto:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali il cui trattamento è soggetto all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali
- si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.

Art. 14 – Proprietà dei dati

Tutti i dati, le informazioni, nonché i prodotti realizzati nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato sono di esclusiva proprietà della Regione e come tali non possono essere in alcun modo utilizzati o ceduti, parzialmente o integralmente, a soggetti diversi dal fornitore e saranno consegnati, su richiesta, alla Regione e comunque, alla scadenza del contratto.

Le parti si impegnano a mantenere riservate notizie, informazioni, dati e documentazione di cui vengano in qualsiasi modo a conoscenza nell'esecuzione del contratto e a mantenerne la più assoluta riservatezza su tutti i contenuti.

Art. 15 – Comunicazioni

Le Parti provvederanno, entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto, a nominare una propria figura professionale che assumerà il compito di responsabile interno nei confronti della controparte, dandone reciproca formale comunicazione.

Il fornitore e Regione Lombardia si impegnano a comunicarsi reciprocamente le eventuali variazioni dei nominativi dei responsabili e referenti interni per la gestione operativa delle diverse fasi del servizio. Per i referenti del fornitore dovranno inoltre essere specificate le condizioni di reperibilità.

Tutte le comunicazioni tra Regione Lombardia e il fornitore, si intenderanno perfezionate quando perverranno:

a) per Regione Lombardia: a mezzo pec : presidenza@pec.regione.lombardia.it

alla cortese attenzione di: Dirigente Riccardo Ramozzi

Tel. 02-6765-5823: Indirizzo e-mail riccardo_ramozzi@regione.lombardia.it

b) per il fornitore, alla persona individuata mediante delega scritta comunicata a Regione Lombardia

Art. 16 – Foro competente

Nei casi previsti dall'art. 240 del D.Lgs. n. 50/2016 si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del contratto sarà rimessa ai rispettivi responsabili interni per discuterne e risolvere gli eventuali contrasti in via bonaria e secondo buona fede.

I responsabili interni tenteranno di risolvere le questioni con reciproca soddisfazione.

Qualora non si addivenisse ad una risoluzione, le Parti si impegnano a devolvere la controversia ai propri legali rappresentanti, fermo e restando che in caso di ulteriore esito negativo del tentativo di componimento bonario della controversia, sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

Art. 17 – Sostituzione del RUP

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificasse la sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento, sarà cura del nuovo RUP nominato darne tempestiva comunicazione all'appaltatore.